

Riunione del 23 giugno 2009

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

CAF/46/09 – Istanza di inibitoria avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione C.U. n. 46 del 10.6.2009 (sospensione da ogni attività federale per mesi otto a carico dell'Avv. Benigno D'Orazio - Presidente della Pallavolo Pineto Dilettantistica S.r.l. - e della multa di € 5.000,00 a carico del sodalizio),

Il Presidente della CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- visti gli artt. 28 e 29 R. Giur.
- rilevato che, nell'Ordinamento domestico, vige il generale principio della immediata esecutività di tutte le decisioni rese dagli organi giurisdizionali - anche non definitive e in pendenza di qualsivoglia mezzo di impugnazione - mentre in caso di riforma o di annullamento delle stesse restano salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente, fermo il diritto alla restituzione delle tasse e l'irrelevanza ai fini della recidiva (art. 28 nn. 1 - 2 - 4 R. Giur.)
- ribadita quindi, come sempre precedentemente affermata, l'assoluta eccezionalità del rimedio previsto ex art. 28 n. 3 R. Giur., la cui positiva disamina - a prescindere dalla valutazione del merito, peraltro riservata all'Organo giudicante nella sua composizione collegiale (art. 3 n. 2 R. Giur.) - richiede e presuppone la documentata esistenza di “*circostanze particolarmente gravi*”, tali cioè da giustificare una deroga al principio generale suddetto
- osservato che, quanto al *periculum in mora*, la sola motivazione concretamente addotta dal ricorrente risiede nell'avere la Lega Pallavolo Serie A “... chiesto alla Fipav l'adozione del gravissimo provvedimento dell'esclusione dal Campionato della Pallavolo Pineto. La richiesta è fondata tra l'altro sul presupposto che la CGN ha “confermato l'esistenza del comportamento antiregolare denunciato dalla Lega” con l'ulteriore conseguenza che la decisione in questa sede impugnata risulterebbe “... utilizzata per conseguire uno scopo ed una sanzione non prevista né richiesta dalla Procura Federale e, di conseguenza, non applicata dalla Giudicante stessa”
- ritenuta inidonea tale impostazione a giustificare l'inibitoria, dal momento che essa, ove accolta e a tutto concedere, vista anche la natura sommaria del procedimento (il Presidente della CAF è chiamato a decidere monocraticamente e fuori dal contraddittorio) comporterebbe la sola sospensione delle sanzioni irrogate dal primo Giudice, senza quindi travolgere la decisione tutta e, con essa, le ragioni di fatto, i motivi in diritto ovvero - men che meno - “*l'istruttoria compiuta dagli Organi Giudicanti federali*” (cfr. lettera da Lega

Pallavolo Serie A a FIPAV datata 12.6.2009, allegata sub 7. al ricorso in appello) su cui la condanna si fonda

- osservato inoltre che il ricorrente non ha documentato e/o lamentato alcun pregiudizio specifico a sé derivante dall'esecuzione delle sanzioni in dispositivo, mentre il semplice disdoro a suo carico è parimenti inidoneo a giustificare la richiesta sospensione, trattandosi di situazione prevista e codificata dalle norme citate (art. 28 n. 4 R. Giur.) ovvero di argomento che - diversamente - potrebbe ben essere invocato da tutti coloro i quali, destinatari di una sanzione, fossero impossibilitati a ottenere la completa definizione del gravame interposto prima di averla scontata in tutto o in parte
- ritenuto inoltre che - quanto al *fumus* - ogni decisione debba essere rinviata ad un più approfondito esame degli atti e/o comunque all'esito della discussione

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., **fissa l'udienza di discussione per il giorno 02 luglio 2009 ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.**

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati oltre che alla Procura Federale

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 24 .6.2009